

STATUTO

IL DONO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MONTERONI DI LECCE LE VIA A.
MANZONI 6

Numero REA: LE - 258391

Codice fiscale: 03965790755

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 14-07-2006 - Statuto completo	2
--	---

TITOLO I

Denominazione Sede – Durata

1. E' costituita una Società Cooperativa Sociale quale Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale - ONLUS, come definita dall'art. 10 del D. Lgs. 4.12.1997 n. 460, denominata "IL DONO – Società Cooperativa Sociale ONLUS", con sede in Monteroni di Lecce (LE). La sede potrà essere variata con delibera degli organo competenti. La Cooperativa potrà istituire o sopprimere, con delibera degli organi competenti per legge, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove. La Società è retta e disciplinata dai principi della mutualità: la sua attività è regolata dalla L. 08.11.1991 n. 381.
2. La durata della cooperativa è prevista fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, anche prima della scadenza del termine così come potrà essere anticipatamente sciolta prima del termine sempre per deliberazione dell'assemblea straordinaria.

TITOLO II

SCOPI – OGGETTO

3. La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi di cui, all'art. 1, comma 1°, lett. a della legge 08.11.1991, n° 381 e successive modificazioni ed integrazioni.
La finalità della società è quella di operare a favore delle fasce sociali più deboli e soggette ad emarginazione o svantaggio o comunque dei cittadini in genere, avendo quali obiettivi:
1la realizzazione di servizi per i bambini;
2la realizzazione di servizi per adolescenti e giovani;
3la realizzazione di servizi per anziani;
4la realizzazione di servizi per soggetti portatori di handicap o soggetti svantaggiati;
5realizzazione di servizi di formazione e informazione per giovani e adulti;
4. A titolo esemplificativo la cooperativa ha per oggetto le seguenti attività:
1gestione di spazi aperti per bambini
2gestione spazi per adolescenti
3gestione di laboratori sociali
4attività socio-educative ed assistenziali sul territorio
5attività di animazione sia invernale che estiva, attività didattiche, ludiche, pedagogiche e quant'altro sia funzionale allo scopo nell'ambito di un più ampio recupero dei soggetti svantaggiati o socialmente a rischio e dei cittadini in genere.
6gestione di strutture ricettive per soggiorni di vacanza per minori, anziani, disabili, adulti ed utenti in genere nell'ambito dello sviluppo del turismo sociale, nonché la gestione di centri e strutture specifiche che permettano a tali soggetti la pratica di attività sportive anche a livello agonistico, attività ricreative e culturali
7potenziamento e realizzazione di attività rivolte alla socializzazione dei soggetti di cui allo scopo sociale
8 - promuovere la formazione professionale, anche in collaborazione con altri enti o associazioni, intervenendo nelle aree tipiche di tale settore quali, a solo titolo di esempio: selezione in ingresso di corsisti, analisi delle competenze, socializzazione corsisti, orientamento in ingresso ed in uscita ai percorsi di formazione professionale, docenze

per discipline di Psicologia, Pedagogia, Sociologia, Animazione Sociale, inerenti al disagio sociale e situazioni di intervento con soggetti dipendenti da sostanze patologiche.

9organizzare corsi di formazione professionale e attività di assistenza tecnica rivolta ai disabili ed ai soggetti di cui allo scopo sociale.

10- favorire la formazione professionale dei propri soci tramite conferenze e corsi di aggiornamento su temi pedagogici, psicologici, culturali e sanitari allo scopo di elevare la qualità delle prestazioni fornite

11 organizzare manifestazioni e spettacoli sportivi, culturali, turistici e ricreativi in genere, mediante anche l'impianto, l'esercizio, la conduzione, la gestione di palestre, biblioteche e quant'altro possa contribuire al miglioramento della salute fisica e psichica ed alla elevazione intellettuale e morale dei soggetti

12 produrre servizi di raccolta e di diffusione di informazioni legate al mondo giovanile, adolescenziale e degli adulti concernenti il lavoro, la scuola, la formazione professionale, le problematiche sociali, l'obiezione di coscienza, il volontariato, la vita culturale, locale e nazionale, il servizio civile nazionale e internazionale

13 - promuovere un ruolo attivo dei giovani nella costruzione dell'Europa, promuovendone la mobilità e la formazione, anche non formale, durante tutto l'arco della vita ad esempio attraverso servizi di informazione, orientamento e consulenza riguardo le opportunità pubbliche e private in Europa nel settore della gioventù anche in collaborazione con altri enti o associazioni.

14 promuovere iniziative ed attività educative, culturali, sociali, socio-assistenziali, di sostegno, recupero e di prevenzione, anche in collaborazione con altre associazioni ed enti.

15 dare vita ad un'attività specifica di stampa e informazione anche attraverso la costituzione di testate giornalistiche e/o la produzione di guide, libri, siti internet, cd-rom, pubblicazioni anche multimediali inerenti agli scopi sociali o ai servizi offerti, il tutto nel rispetto e nei limiti dettati dalle leggi vigenti del settore;

16 creare organi interni di servizio sociale, culturale per la specializzazione e l'agevolazione in alcuni settori specifici quali ad esempio la creazione d'impresa, la consulenza per gli interventi della CEE e attività consimili

17 promuovere e incentivare quelle attività informative e formative che favoriscono l'occupazione nell'ambito degli scopi sociali della Cooperativa

18 - promuovere e realizzare, anche in collaborazione con altri enti o associazioni, ogni altra attività volta a favorire l'orientamento e la ricerca di lavoro

19 organizzare corsi di formazione professionale e di orientamento

20 consulenza psicologica e sostegno psicologico

21- istituire e/o gestire asili nido e strutture educative-assistenziali, scuole, centri di formazione, centri di eccellenza, università, anche popolari e/o della terza età

22- istituire e/o gestire servizi di segretariato sociale, servizi di pronto intervento sociale, servizi sociali professionali, servizi di assistenza domiciliare, servizi di assistenza domiciliare integrata, servizi di ludoteca, servizi di tutor, servizi per l'integrazione scolastica dei disabili, servizi affidati minori, servizi affidati adulti, servizio affidati anziani, servizio per assegno di assistenza, servizio civile volontario, servizio civile anziani, servizio di telefonia sociale, servizi di sostegno alla famiglia e alla genitorialità, servizi socio-educativi innovativi per la prima infanzia, servizi di contrasto della povertà e della devianza, servizi educativi per il tempo libero, servizi di educativa territoriale, servizio di integrazione sociale per i disabili;

23- dare assistenza sociale, educativa, economica e sanitaria agli emarginati, ai minori, agli anziani, agli emigrati, agli immigrati, ai portatori di handicap, istituendo e/o gestendo, in particolare, comunità familiari, comunità educative, comunità di pronta

accoglienza, comunità alloggio, gruppi appartamento, centri socio-educativi, comunità socio riabilitative, residenze protette, centri diurni, comunità alloggio per persone con disturbi mentali, comunità alloggio per ex tossicodipendenti, strutture per adulti con problematiche sociali, comunità alloggio per gestanti e madri con figli a carico, alloggi sociali per adulti in difficoltà, case rifugio per donne vittime di violenza, e quant'altro previsto dalla Legge della Regione Puglia 17 aprile 1990 n. 11 e dalla Legge Regione Puglia 25 agosto 2003 n. 17 e relativi regolamenti di applicazione e delle leggi regionali in genere applicative della Legge 27.12.1997 n. 449 e successive modificazioni.

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque, sia indirettamente che direttamente, attinente ai medesimi.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale e delle proprie finalità generali, la Cooperativa potrà inoltre:

- 1 partecipare ad appalti, gare, licitazioni pubbliche e private e stipulare convenzioni
- 2 gestire sempre in appalto o in convenzione servizi sociali, sanitari ed educativi per conto di enti pubblici, e privati anche presso strutture degli stessi. Può altresì, gestire in convenzione con enti pubblici e privati servizi di assistenza sociale, educativa e sanitaria

e svolgere qualunque altra attività connessa, affine o conseguente a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, industriale, economica e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali, quindi fra l'altro, a titolo solamente esemplificativo:

a) acquistare, alienare, concedere ed ottenere in affitto e comodato unità immobiliari e qualsiasi altro mobile ed immobile

b) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese e società, specie se svolgono attività analoghe e comunque connesse all'attività sociale

La Cooperativa potrà anche aderire a Consorzi di Cooperative Sociali in conformità a quanto stabilito dall'art.8 Legge 381/91.

5. La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità. Pertanto:

a) È fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato:

b) È fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) È vietato distribuire le riserve tra i soci cooperatori.

d) In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;

TITOLO III SOCI

6. Il numero dei soci è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo consentito per legge.

Possono essere soci :

1 le persone fisiche che condividano espressamente gli scopi e le finalità della cooperativa ed intendano collaborare al raggiungimento dei fini sociali e/o svolgono la loro attività nell'ambito degli scopi previsti dallo statuto.

I soci onorari che abbiano particolari requisiti ottenuti dal lavoro svolto nell'ambito del cooperativismo sociale e/o del volontariato (tale figura verrà definita da apposito regolamento).

Sono soci lavoratori coloro che:

- a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa".

7. Sono ammessi soci volontari che possiedano i requisiti previsti per i soci ordinari e che siano disposti a prestare la loro attività gratuitamente al fine di raggiungere gli scopi sociali. I soci volontari saranno iscritti in una apposita sezione del libro soci ed il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci volontari non verranno applicati i contratti collettivi e le norme in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.

7/bis. I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote del valore nominale di euro 50,00

Ogni socio cooperatore deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari ad otto. la quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge.

8. Ammissione a socio

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta contenente:

- a) indicazione del nome, cognome, residenza e data di nascita;
- b) indicazione della sua effettiva attività di lavoro;
- c) ammontare del capitale sociale che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque essere superiore al limite massimo fissato dalla legge;
- d) dichiarazione di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.
- e) l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto sociale, delle specifiche competenze possedute nonché, se vorrà la qualifica di socio lavoratore, del tipo di rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento dei quali dichiara di avere preso visione.

Se la richiesta è fatta da società o persona giuridica, la domanda dovrà indicare:

- a) la ragione sociale, la denominazione, la sede e l'attività che ne forma l'oggetto;
 - b) la qualità della persona che sottoscrive la domanda
 - c) l'organo sociale che autorizza la domanda e la relativa autorizzazione
 - d) ogni documento che il Consiglio di Amministrazione riterrà opportuno richiedere
- Il socio sovventore deve altresì indicare il periodo minimo di permanenza nella so-

cietà, prima del quale non è ammesso il recesso.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 e la inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo indicate, delibera sulla domanda e stabilisce le modalità, i termini per il versamento del capitale sociale nonché se necessario il tipo dell'ulteriore rapporto di lavoro che sarà instaurato, all'atto dell'ammissione o successivamente, con la cooperativa. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro Soci dopo che da parte del nuovo ammesso sia stato effettuato il primo versamento secondo le modalità ed i termini sopra indicati.

9. I Soci sono obbligati:
 - a) al versamento della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal consiglio di Amministrazione;
 - b) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottati degli organi sociali;
 - c) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali o il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.
 - d) Il socio è altresì obbligato a comunicare alla cooperativa ogni variazione che intervenga in merito a quanto comunicato con la domanda di ammissione, ivi compreso il mantenimento o meno dei requisiti di ammissione
10. E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo specifica autorizzazione del consiglio di amministrazione che può tener conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro.

TITOLO IV

RECESSO - DECADENZA – ESCLUSIONE

11. Cessazione dalla carica di socio
La qualità di socio si perde per recesso, decadenza esclusione o per causa di morte, nonché per liquidazione e fallimento.
12. Recessione della carica di socio
Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:
 - a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
 - b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente Statuto, legittimino il recesso.
13. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei Soci che vengono a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 5, di quelli in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia, dei soci che abbiano rassegnato le proprie dimissioni dal rapporto ulteriore di lavoro, dei soci che abbiano subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori.
14. L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio:
 - a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti sociali,

delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentono la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che ricadano nell'ipotesi di cui al successivo punto f);

b) che, senza giustificato motivo, non partecipa per più di tre volte di seguito alle Assemblee regolarmente convocate;

c) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;

d) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza verso la Società;

e) che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere alla Cooperativa;

f) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati la cui gravità renda improseguibile il rapporto sociale;

g) che in qualunque modo arrechi danni gravi anche morali alla Cooperativa, o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli;

h) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

i) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;

Le esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro dei Soci da farsi a cura degli amministratori.

15. Le deliberazioni in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai Soci che ne sono l'oggetto, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i Soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione in tali materie saranno demandate, a tutti gli effetti dell'art. 808 codice di procedura civile, alla decisione arbitrale del Collegio arbitrale rimettendo al suo Presidente, a mezzo raccomandata, ed a pena di decadenza entro 30 giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.
16. I Soci receduti, decaduti od esclusi, gli eredi e legatari dei Soci defunti, o gli aventi causa della persone giuridiche hanno soltanto il diritto al rimborso delle quote di capitale da essi effettivamente versate. Il rimborso viene liquidato in base al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio, diventa operativo. Il rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido avverrà entro i sei mesi successivi alla approvazione del predetto bilancio.
17. In caso di morte del socio, il rimborso agli eredi delle quote di capitale effettivamente versato avverrà entro i sei mesi successivi alla approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.
18. I Soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio dal quale risulti che sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione. Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
19. Salva diversa e motivata decisione del consiglio di amministrazione, alla deliberazione di recesso, di decadenza o di esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi del precedente articolo 7.

TITOLO VI PATRIMONIO SOCIALE

20. Il patrimonio della società è costituito:
- a) dal capitale sociale, che è variabile e formato:
 - da un numero illimitato di quote, ciascuna di valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti;
 - b) dalla riserva legale indivisibile formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'articolo 23;
 - c) da eventuali riserve straordinaria indivisibili;
 - d) da qualunque liberalità che pervenisse alla Cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali previa destinazione a riserva legale indivisibile. Per le obbligazioni sociali risponde la società con il patrimonio e conseguentemente i Soci nei limiti delle quote sottoscritte.
21. Le riserve non possono essere ripartite fra i Soci nè durante la vita nè all'atto dello scioglimento della Cooperativa.
22. Le quote sono sempre nominative. Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli nè essere cedute senza la autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e si considerano vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i Soci contraggono con la medesima.

TITOLO VII ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - RIPARTO RESIDUI ATTIVI

23. L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, l'organo di Amministrazione provvede alla compilazione del bilancio, previo un esatto inventario, da effettuarsi entrambi con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme legali e tributarie.
- Il bilancio si compone dello Stato Patrimoniale, Conto Economico e della Nota Integrativa. La Nota integrativa deve indicare specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statuari, in conformità con il carattere cooperativo e sociale della società.
24. L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui attivi annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, destinandoli:
- a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva ordinaria;
 - b) una quota per la costituzione di fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nel limite previsto dagli articoli 11 della Legge 59 del 31 dicembre 1992;
 - c) a favore dei soci lavoratori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristoro, ad integrazione dei loro trattamenti retribuiti ;
 - d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti e alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.1992 n. 59;
 - e) la rimanenza alla riserva straordinaria;
25. Organi Sociali
- Gli organi della società sono:

l'Assemblea dei Soci;
L'amministratore unico o il Consiglio di amministrazione;
il Collegio dei Sindaci se nominato o previsto per legge;

26. Assemblea dei Soci

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da comunicarsi con lettera raccomandata o con altro mezzo idoneo a comprovarne l'avvenuto ricevimento e affissione nel locale della sede sociale, nelle succursali almeno 7 giorni prima adunanza. In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita con diritto di voto, quando tutti gli amministratori e tutti i Sindaci effettivi sono presenti.

Il Consiglio di amministrazione potrà, a sua discrezione ed in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i Soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.

27. L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;
 - 2) procede alla nomina delle cariche sociali;
 - 3) determina la misura dei gettoni da corrispondere agli amministratori per la loro attività collegiale, e la retribuzione annuale dei Sindaci;
 - 4) approva i regolamenti previsti dal presente Statuto;
 - 5) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
 - 6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori;
- Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, quando particolari esigenze lo richiedono, entro 180 giorni, per deliberare su quanto di sua competenza. L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte l'organo di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazioni delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno un quinto dei Soci. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 20 giorni dalla data della richiesta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

28. Regolarità dell'Assemblea

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualora siano presenti o rappresentati almeno 1/10 degli aventi diritto al voto e delibera validamente, a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della Società per cui occorrerà la presenza diretta o per delega della metà più uno dei Soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei 3/5 dei presenti o rappresentanti aventi diritto al voto.

29. Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano o per divisione; per le elezioni delle cariche sociali, o quando trattasi di persone, si procederà

normalmente, salvo diversa deliberazione dell'assemblea, col sistema della votazione a scrutinio segreto.

30. Hanno diritto al voto nelle Assemblee i Soci che risultano iscritti nel libro dei Soci cooperatori o dei soci sovventori da almeno tre mesi e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ogni socio, sia cooperatore che sovventore, ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta.

Ciascun socio sovventore avrà diritto ad un numero di voti differenziato a seconda dell'ammontare del conferimento apportato, così come previsto dal regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

Il socio sovventore persona giuridica delegherà all'assemblea propri rappresentanti che dovranno produrre delega scritta all'organo che li ha nominati.

Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, non Amministratore, ma che abbia diritto di voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di altri due Soci. Le deleghe devono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Le Associazioni nazionali di categoria a cui la Cooperativa aderisce potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'assemblea senza diritto di voto.

Il Consiglio di Amministrazione potrà invitare alle Assemblee rappresentanti di categorie, organizzazioni, associazioni, enti o imprese che intrattengano o possano intrattenere rapporti professionali con la cooperativa, che potranno parteciparvi anch'essi senza diritto di voto

31. Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un Notaio.

32. Amministrazione

La cooperativa è amministrata, per scelta da adottarsi con decisione dei soci al momento della relativa nomina, Da un Amministratore Unico o da un Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione si compone da n. 3 a n. 9 Consiglieri eletti dall'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio di Amministrazione viene rinnovato ogni 3 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi a carattere continuativo, in favore della Società.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente; può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno degli Amministratori, oppure ad un Comitato esecutivo.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare oppure quando ne si fatta domanda da almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso da affiggere nella sede della cooperativa, o di lettera, da spedirsi non meno di tre giorni prima della adunanza ma in modo che i consiglieri ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Alla riunione del Consiglio possono essere invitati rappresentanti delle Associazioni di categoria a cui la cooperativa aderisce.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere oppure quando si tratti di affari nei quali siano interessati Sindaci ed Amministratori o il Direttore, oppure loro parenti od affini fino al terzo grado.

A parità di voti, nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente; nelle segrete, la parità importa la reiezione della proposta.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società.

Spetta pertanto, fra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio di Amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- b) redigere i bilanci consuntivi e preventivi;
- c) compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;
- d) stipulare tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
- e) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussori ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli Enti cui la Cooperativa aderisce, nonchè a favore di altre Cooperative;
- f) conferire procure speciali e nominare il direttore determinandone le funzioni e la retribuzione;
- g) assumere e licenziare il personale della Società fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- h) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e la esclusione dei Soci;
- i) indicare nella relazione sulla gestione, di cui al primo comma dell'articolo 2428 del codice civile, i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della società.
- j) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelle che, per disposizioni della legge o del presente Statuto, siano riservati all'Assemblea generale

33. In caso di mancanza di uno o più amministratori, il Consiglio di Amministrazione provvede a sostituirli nei modi previsti dal Codice Civile.

34. Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti eletti dalla Assemblea, la quale nominerà pure il Presidente del Collegio stesso.

I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

35. Il Collegio Sindacale, se nominato, controlla l'amministrazione della Società, vigila sulla osservanza delle leggi e del presente Statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture, riferire sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari nella relazione all'assemblea. A norma di legge partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.

I Sindaci, che possono in ogni momento procedere anche individualmente ad ispezioni e controlli, devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per legge. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà essere redatto il verbale nell'apposito libro.

36. Collegio Arbitrale

I Soci e la Società sono obbligati a rimettere alla decisione del Collegio Arbitrale la

risoluzione delle controversie insorte in materia di recesso, decadenza, esclusione e tutte le altre, sempre che possano formare oggetto di compromesso, relative alla interpretazione o applicazione delle disposizioni contenute nello Statuto, nei regolamenti e derivanti da deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio arbitrale è composto da tre arbitri nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzione del Presidente, dagli arbitri così nominati di comune accordo o in mancanza di accordo dal Presidente Tribunale di Rimini.

Il Collegio Arbitrale è competente a decidere tutte le controversie che insorgessero tra i singoli Soci e la Società Cooperativa nonché le controversie tra Socio e Socio, sempre relativamente ai rapporti sociali.

Il Collegio Arbitrale deciderà secondo equità ed il lodo arbitrale è impugnabile soltanto ai sensi dell'articolo 806 e seguenti del Codice di procedura civile.

TITOLO VIII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

37. L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, stabilendone i poteri, scegliendoli preferibilmente fra i Soci.

38. In caso di cessazione della Società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, di cui al primo comma lettera c) dell'art. 26 del decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577 e successive modificazioni, deve essere devoluto al fondo mutualistico di promozione e sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della Legge 59 del 31 gennaio 1992.

TITOLO IX DISPOSIZIONI GENERALI

39. Per meglio disciplinare il funzionamento interno il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei Soci riuniti in assemblea.

40. Per quanto non è previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile e le leggi speciali sulla Cooperazione.

Firmato: Zecca Francesco. Stefania Pallara Notaio - sigillo